

COMUNE DI PESCANTINA

(Provincia di Verona)



ORDINANZA n° 159

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano il valore limite dei 50 μg/m3;

ATTESO CHE:

- ♦ la Regione Veneto, con delibera del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004, ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle poveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- tale Piano Regionale, nel prendere atto che la diffusione di alcuni inquinanti spesso rescinde dall'ambito territoriale strettamente urbano, investendo intere aree caratterizzate da condizioni meteorologiche particolari (tipico è il caso della Valpadana), dà indicazioni abbastanza precise sulle azioni di tipo strutturale, da adottare al fine di contenere l'incremento degli inquinanti nei periodi "critici" come quello invernale;
- il Comune di Pescantina risulta inserito in zona A (zone critiche) per i parametri relativi al PM10 (c.d. polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e NO2 (biossido d'azoto) e in zona B (zone nelle quali si devono applicare i piani di risanamento) per benzene e ozono;

CONSIDERATO CHE:

 dall'inizio dell'anno fino al 2 ottobre 2012 la rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, gestita da ARPAV, ha registrato 63 giorni di superamento del valore limite consentito di 50 μg/m3. Tale valore è il limite massimo da non superare, fissato dalla vigente normativa, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso (si tratta pertanto di 28 giorni di superamento oltre i 35 giorni consentiti);

ATTESO CHE:

- ◊ II 19 settembre 2012 si è riunito il T.T.Z. Tavolo tecnico Zonale presieduto e coordinato dall'Amministrazione provinciale che ha stabilito, in conformità con tra l'altro con le azioni definite dal C.I.S. Comitato di Indirizzo e Sorveglianza nel 2006, il blocco della circolazione degli autoveicoli benzina e diesel EURO 0, dei diesel EURO 1ed EURO 2, dei ciclomotori e motoveicoli EURO 0, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 dicembre 2012 e dal 7 gennaio al 17 maggio 2013 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;;
- onel corso del T.T.Z. è stato inoltre stabilito che si effettueranno <u>6 giornate</u> provinciali dell'ambiente, nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, durante le quali saranno predisposte, a discrezione del singolo comune, una o più iniziative a carattere ambientale volte al coinvolgimento della popolazione;

RILEVATO CHE i provvedimenti di limitazione del traffico più inquinante determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme:

RITENUTO necessario attuare, nelle more dell'approvazione di detto Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'aria, parte dell'Amministrazione Provinciale provvedimenti finalizzati alla riduzione a breve termine del carico inquinante;

VISTA la decisione del tavolo Tecnico Zonale nella sopracitata seduta del 19 settembre 2012,

VISTO il recente Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992";

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b)e comma 13 bis, del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3; VISTA l'ordinanza Sindacale n° 157 del 10.10.2012;

ORDINA

il divieto di circolazione e sosta veicolare, con rimozione forzata, nella giornata di domenica 21 ottobre 2012 - dalle ore 09,00 alle ore 17,00 in Via Ponte, Lungadige Giacopini e Piazza San Rocco, dove all'interno si attiverà la nona edizione della

manifestazione **Adige Marathon**, gara di discesa con canoa sul fiume Adige, volta anche al coinvolgimento della popolazione.

Pone a carico dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Corpo Polizia Municipale l'obbligo di porre in loco la necessaria segnaletica verticale, in rispetto al Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione.

Sono concesse le deroghe al suddetto divieto, agli organizzatori della manifestazione suddetta e ai frontisti che per accedere alle loro abitazioni non abbiano percorsi alternativi.

INFORMA

- 1) che le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione nelle sanzioni previste dal Codice della Strada;
- 2) che a norma dell'art. 8 della Legge n° 241 del 07.08.1990, il responsabile del procedimento è Sandrini Giacomo Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo, pubblicata sul sito Internet e trasmessa per competenza: all'Ufficio Tecnico Comunale, al Corpo Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri, Area Ambiente e Territorio sede, Amministrazione Provinciale di Verona all'A.S.L. N° 22 di Bussolengo.

Dalla residenza Municipale 15 ottobre 2012

PL/SG/sg

Sindaco

(Alessandro Reggiani)